

Chiarimenti sull'attestazione di storicità

1. **veicolo d' epoca** (cfr art. 60 CdS & art. 214 del Regolamento CdS) è un veicolo CERTIFICATO da uno dei 5 Enti riconosciuti in Italia (**FMI; registri storici Alfa, Lancia, Fiat & ASI**) oppure dalla FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens) che ha molte limitazioni nella circolazione: circola solo in occasione di manifestazioni specifiche oppure, se su viabilità normale, sotto scorta e/o carrellato.
2. **veicolo di interesse storico e collezionistico** (cfr art. 60 CdS & art. 215 del Regolamento CdS) è un veicolo CERTIFICATO da uno dei 5 Enti riconosciuti in Italia (**FMI; registri storici Alfa, Lancia, Fiat & ASI**) oppure dalla FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens); purchè superi le revisioni ANNUALI (art. 80 CdS) può circolare liberamente.

Scendiamo ora nello specifico:

1. **Veicoli superiori ai 30 anni** passano in Italia automaticamente dal regime "tassa di possesso" al regime "bollo forfettario"; per il riconoscimento di storicità è necessaria comunque la certificazione di uno dei "famosi" 5 Enti già citati
2. **Veicoli superiori ai 25 anni** possono essere certificati FIVA purchè già certificati da un Ente riconosciuto dalla FIVA; in Italia, se non sono anche certificati da uno dei "famosi" 5 Enti già citati, NON hanno accesso alle agevolazioni fiscali ed alle deroghe ai divieti di circolazione previste per gli "storici"
3. **Veicoli superiori ai 20 anni** NON sono certificabili FIVA (25 anni minimo) ma la certificazione di uno dei "famosi" 5 Enti già citati fa automaticamente decadere la tassa di possesso passando a regime di bollo forfettario, inoltre tali veicoli godono delle deroghe ai divieti di circolazione riservate agli "storici" e fruiscono di un trattamento assicurativo agevolato
4. **Veicoli superiori ai 20 anni** certificati da un' organizzazione NON riconosciuta da uno dei "famosi" 5 Enti già citati, possono godere soltanto di eventuali agevolazioni assicurative (da valutarsi caso per caso ...c'è un' unica Compagnia in Italia che pratica tali agevolazioni) ma NON possono fruire nè del regime di bollo forfettario nè delle deroghe ai divieti di circolazione riservate agli "storici".
5. **Veicoli inferiori ai 20 anni:** sono purtroppo solo "veicoli vecchi" che non possiedono alcun requisito per una storicizzazione da parte di chichessia finchè non raggiungono i 20 anni; NON hanno diritto ad alcuna agevolazione nè fiscale nè assicurativa nè possono fruire di deroghe ai divieti di circolazione.

Camperizzazione nel 1992 di un veicolo prodotto nel 1986: è da considerarsi "modifica NON reversibile" e per la storicizzazione come autocaravan devono essere trascorsi almeno 20 anni dalla modifica non reversibile. Oggi NON è più possibile come una volta ...vedasi il caso emblematico di Loi Giulio **respinto** alla verifica di Sansepolcro 03/06/06 non da me, che posso anche aver interpretato male il regolamento, ma anche da altri 2 CTN presenti) *"Trattasi di veicolo omologato in passato per trasporto attrezzatura da campeggio amovibile; categoria oggi non più esistente, Su libretto n° A81007696LI pag. 5 configurato da "autocarro" ad "uso parziale autocaravan" dal 07/01/86 con nota 3LI055317"* (... "storicizzabile purchè l' attrezzatura autocaravan da mobile sia fissa e sia riqualficato autocaravan su libretto" ...è il commento dei CTN presenti che hanno visionato il mezzo) ...essendo ora l' "uso parziale autocaravan" NON più ammesso, pur essendo stata fatta la trasformazione nel 1986 come risulta dall' agg.to del libretto, il veicolo è stato respinto e non storicizzato proprio perchè sul libretto non era definito "autocaravan", ma solo "uso parziale autocaravan" ...a maggior ragione, se non è stato possibile certificare un furgonato trasformato nel 1986, NON può essere storicizzato un veicolo che ha subito

Chiarimenti sull'attestazione di storicità

la trasformazione definitiva in autocaravan nel 1992 fino allo scadere dei 20 anni dalla trasformazione.

NB:

- per le autocaravan è necessario utilizzare i moduli ASI specifici per autocaravan, dove è richiesta oltre che alla data di costruzione del veicolo-base anche la data dell' allestimento/trasformazione in autocaravan; da entrambe devono risultare i 20 anni di vetustà minima.
- certificazioni di autocaravan effettuate con il modello ASI "autovettura", una volta che la SottoCommissione Tecnica Nazionale acquisisce i dati e dalle foto si capisce che si tratta di un' autocaravan invece che di un' autovettura la pratica viene respinta se non altro con la motivazione di "dati incompleti"...
- un' ultima precisazione: NOI NON SIAMO "DI NICCHIA" come asserisce chi ti ha scritto, sarà casomai FIVS "di nicchia" e poi sono curiosissimo di sapere di che *(...ma a me occorre solo un documento ufficiale riconosciuto (tra l'altro a livello europeo) con meno burocrazie e comunque efficace)*... caspita di documento europeo si tratta ...non certamente di un attestato FIVA (UNICO Ente riconosciuto a livello europeo ...se non altro perchè per FIVA ci vogliono 25 anni...) ...qui qualcuno sta facendo veramente il "gioco sporco" per avere più iscritti ed agendo a danno dei propri iscritti e va di conseguenza smascherato senza pietà ...sono questi gli episodi che minano la credibilità e la professionalità di tutta la categoria ...vanno stroncati !

Buona Strada
C.Galliani